

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“LIRI MOTORSPORT A.S.D.”

Oggi ventiquattro giugno duemilaquindici alle ore diciotto (24.06.2015 ore 18,00), in Arce (FR), alla Via Campostefano n. 254, si sono riuniti, per costituire un'Associazione Sportiva Dilettantistica, i seguenti signori:

- 1. FINI ARMANDO**, nato ad Arpino (FR) il 29.08.1989, e residente in Arce (FR), in Via Campostefano n. 254, cod. fisc.: FNIRND89M29A433R ;
- 2. FINI FEDERICA**, nata a Frosinone il 21.06.1995 e residente ad Arce (FR), in Via Campostefano n. 254, cod. fisc.: FNIFRC95H61D810D;
- 3. VENTICINQUE DANILA**, nata a Cassino (FR) il 06.06.1988, e residente in Castrocielo (FR), in Via Madonna di Loreto n. 21, cod. fisc.: VNTDNL88H46C034T;
- 4. VENTICINQUE PIERLUCA**, nato a Cassino (FR) il 01.10.1996, e residente in Castrocielo (FR), in Via Madonna di Loreto n. 21, cod. fisc.: VNTPLC96R01C034E;
- 5. PESCE FAUSTO**, nato in Santopadre (FR), il 24.01.1964 e residente in Roma Via Alberto Ascari, n. 259, Cod. fisc.: PSCFST64A24I351J;
- 6. PESCE MASSIMO**, nato in Santopadre (FR), il 22.07.1967 e residente a Roma, in Viale Appio Claudio, n. 248, cod. fisc.: PSCMSM67L22I351L;
- 7. TESINI BERNARDINO**, nato il 20.06.1963 a Ceprano (FR) ed ivi residente in Via Campo Uccelli n. 3, cod. fisc.: TSNBNR63H20C479L;
- 8. MILITE DOMENICO**, nato a Gragnano (NA) il 01.07.1950 e residente ad Arce (FR) in Via Collenoci n. 74, cod. fisc.: MLTDNC50L01E131O;
- 9. TAGLIENTI TONY**, nato a Sora (FR) il 17.01.1980 e residente a Monte S. Giovanni Campano (FR), in Via Casanuova n. 33, cod. fisc.: TGLTNO80A17I838I;

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Fini Armando. Gli intervenuti all'unanimità, su indicazione del presidente, chiamano a fungere da Segretario la Signorina Venticinque Danila che accetta.

Il Presidente prende la parola ed illustra ai presenti i motivi che hanno spinto alla convocazione della riunione; in particolare fa presente che è opportuno procedere alla costituzione di una associazione non riconosciuta, apolitica ed apartitica, con lo scopo di svolgere attività culturale, ricreativa e sportiva senza fine di lucro.

Il Presidente propone pertanto ai presenti di costituire l'associazione e passa alla lettura di una bozza dello statuto sociale. Si apre una discussione al termine della quale i presenti chiedono alcune piccole modifiche, soprattutto di carattere formale, che vengono prontamente recepite ed approvate; al termine della discussione i presenti deliberano all'unanimità di costituire l'associazione non riconosciuta e che la vita dell'associazione, gli scopi e l'oggetto sociale, nonché i suoi rapporti esterni siano regolati da oggi in avanti dallo statuto sociale allegato e che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lo Statuto recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre, che l'Associazione venga denominata **"LIRI MOTORSPORT"** Associazione Sportiva Dilettantistica, in sigla **"LIRI MOTORSPORT A.S.D."** e stabiliscono la sede sociale in Arce (FR), Via Campostefano n. 254.

Il Presidente illustra l'opportunità per la costituenda Associazione Sportiva Dilettantistica **"LIRI MOTORSPORT A.S.D."** di richiedere sia l'iscrizione al CONI che la licenza di Pista permanente e di Organizzatore alla CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana). Tale Ente è parte integrante dell'A.C.I. (Automobile Club Italia), e persegue scopi analoghi alle finalità della costituenda Associazione e con la quale intende collaborare per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'assemblea delibera all'unanimità dei presenti di nominare il primo Consiglio Direttivo nelle persone dei seguenti signori attribuendo loro le seguenti cariche:

- FINI ARMANDO (Consigliere - Presidente – Tesoriere);
- FINI FEDERICA (Consigliere - Vice Presidente);
- VENTICINQUE DANILA (Consigliere - Segretario);
- VENTICINQUE PIERLUCA (Consigliere – Revisore dei conti);
- PESCE FAUSTO (Consigliere – Presidente Collegio dei Revisore dei conti);
- PESCE MASSIMO (Consigliere – Revisore dei conti);
- TESINI BERNARDINO (Consigliere – Revisore dei conti supplente);
- TAGLIENTI TONY (Consigliere – Revisore dei conti supplente);
- MILITE DOMENICO (Consigliere).

I Soci fondatori stabiliscono che il Presidente assuma a se anche la carica di Tesoriere e gli conferiscono sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione.

I suddetti signori presenti in assemblea accettano la nomina conferita e dichiarano che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Il Presidente dell'associazione, appena nominato, viene autorizzato dall'assemblea a compiere in nome e per conto dell'associazione stessa tutti gli atti necessari per procedere all'affiliazione al CONI e per richiedere alla CSAI – ACI Sport le relative licenze sportive.

Il Presidente informa l'assemblea che, la costituenda Associazione, per poter gestire correttamente il Circuito "Valle del Liri" ha la necessità di nominare un direttore dell'impianto.

I Soci fondatori deliberano all'unanimità di nominare Direttore dell'impianto e conferirgli tutte le deleghe per la relativa gestione il Socio fondatore, nonché Presidente dell'Associazione Fini Armando ed, in sua vece, quale Vice Direttore, il socio fondatore nonché vice presidente Fini Federica.

Alle ore venti, non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario e da tutti i soci fondatori per accettazione delle cariche ricevute.

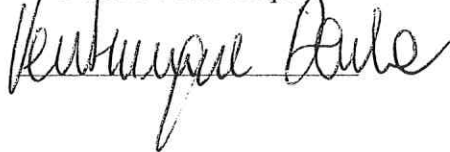
Il Presidente

Armando Fini



Il Segretario

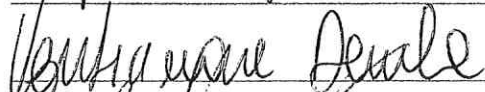
Danila Venticinque

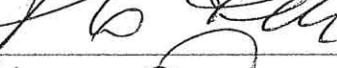


Per accettazione delle cariche:

- FINI ARMANDO
- FINI FEDERICA
- VENTICINQUE DANILA
- VENTICINQUE PIERLUCA
- PESCE FAUSTO
- PESCE MASSIMO
- TESINI BERNARDINO
- TAGLIENTI TONY
- MILITE DOMENICO











REGISTRATO A FROSINONE IL - 1 LUG. 2015
AL N° 1204 SERIE 14
Il Capo Area Servizi



L'ADDETTO AL SERVIZIO

Cecilia Rosa

“LIRI MOTORSPORT A.S.D.”

STATUTO

Titolo I – DENOMINAZIONE SEDE

Art.1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Arce (FR) alla Via Campostefano n° 254 un'Associazione che assume la denominazione “**Liri Motorsport associazione sportiva dilettantistica**”, in breve “**LIRI MOTORSPORT A.S.D.**”.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) alla quale l'Associazione Liri Motorsport a.s.d. fa esplicito riferimento.

Titolo II – Scopo- Oggetto –

Art. 2

L'Associazione LIRI MOTORSPORT A.S.D. è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

L'Associazione LIRI MOTORSPORT A.S.D. si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive, sia professionistiche che dilettantistiche nel campo automobilistico e motociclistico, in particolare tutte quelle attività che prevedono l'utilizzo di mezzi da corsa e non, che vanno dai Karts alle monoposto ed alle auto e moto da corsa e non in generale;
- b) Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento negli sport motoristici;
- d) Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione, la sicurezza ed in generale la pratica di detti sport motoristici;
- e) Gestire impianti propri o di terzi nell'ambito delle varie discipline sportive e di vario genere;
- f) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a gare, campionati, concorsi, manifestazioni ed iniziative nel campo degli sport motoristici in genere, ma anche di altre e diverse discipline sportive;
- g) Indire corsi di avviamento agli sport, con particolare riferimento a quelli motoristici, scuola pilotaggio, scuola e corsi per la guida sicura, corsi di formazione per operatori ed istruttori, anche in collaborazione con la CSAI, l'ACi Sport ed eventuali altre Associazioni sportive;
- h) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
- i) Gestire attività ludico-ricreative, (Noleggio di Karts o altri mezzi non competitivi) **in regime di attività commerciale** anche per i non soci, allo scopo di sostenere economicamente la vita della Associazione Liri Motorsport .

Titolo III – SOCI –

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare le delibere adottate dagli organi dell'associazione ed al regolamento interno , letto ed approvato in questa sede, disponibile sul sito

internet ufficiale della LIRI MOTORSPORT A.S.D. ,che ha il presente sito internet : www.lirikart.it, nel quale vengono regolate le norme di comportamento dei Soci e non, ne regola la frequentazione, l'utilizzo dei mezzi sia da corsa che non e delle strutture,oltre alla collaborazione e partecipazione alle manifestazioni gestite dall'associazione

Le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione, il richiedente acquista ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

La qualità di socio dà in particolare diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del consiglio direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Titolo IV – Recesso – Esclusione

Art. 8

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio :

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) Che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti all'inizio dell'esercizio sociale;
- c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 9 , e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci (anche telematico) che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della

delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Titolo V – Risorse economiche – Fondo comune –

Art. 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da :

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione ed organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) quote o contributi per l'utilizzo delle strutture gestite dalla Associazione, sia per la attività sportiva che ludico-ricreativa;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituti Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate, anche di natura commerciale, noleggio di mezzi non competitivi ecc. per l'attività ludico-ricreativa compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati .

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VI Organi dell'associazione

Art. 13

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEE

Art. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, la loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 16

Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci presenti.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

TITOLO V

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente e il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i soci membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio :

1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il rendiconto economico e finanziario;
3. predisporre i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
6. deliberare circa l'esclusione degli associati;
7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione e stabilirne eventuali compensi;
8. tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali, collaborazioni anche lavorative, compiti istruttivi ecc. , ai suoi membri ed anche a soci dell'associazione e stabilire eventuali compensi.

Art 20

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti , che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, L'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

TITOLO VI PRESIDENTE

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione; egli ricopre anche la carica di Tesoriere.

In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti, può essere eletto dall'Assemblea.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci , resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione , la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali , conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

TITOLO VII – SCIOGLIMENTO –

Art. 24

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore , scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al FAC (Fondo Assistenza Corridori), istituita presso la CSAI con finalità sociali, acquisito il parere richiesto dall'art. 148, comma 8 lett. b del testo unico delle imposte sui redditi.

NORMA FINALE

Art. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.



REGISTRATO A FROSINONE IL - 1 LUG. 2015
AL N° 1204 SERIE III Allegato
Il Capo Area Servizi

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Calicchia Rosa

